

## **ALLEGATO 3**

**ALL'AVVISO PUBBLICO  
PER LA SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE  
A INIZIATIVA PRIVATA  
ex art. 193, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.**

Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti – PRGIR approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria 14 novembre 2023, n. 360

**CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO, PREVISTO DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DELLA REGIONE UMBRIA MEDIANTE PROPOSTE A INIZIATIVA PRIVATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.**

## **CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

Luglio 2024

## **PREMESSA**

Il presente documento è stato elaborato ponendo a riferimento quanto stabilito al capitolo 3. *I Criteri per la localizzazione dei nuovi impianti* della Relazione generale del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGIR) approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria 14 novembre 2023, n. 360.

## **TIPOLOGIA IMPIANTISTICA**

Gruppo B - Impianti di trattamento termico B1: Impianti di termovalorizzazione rifiuti (incenerimento e coincenerimento, pirolisi, gassificazioni o simili)

## **DESCRIZIONE DEI CRITERI DI LOCALIZZAZIONE**

I criteri di localizzazione per gli impianti di tipo B1 sono stati raggruppati dal PRGIR, nei seguenti tematismi:

1. Caratteri fisici del territorio
2. Usi del suolo
3. Protezione della popolazione dalle molestie
4. Protezione delle risorse idriche
5. Tutela da dissesti e calamità
6. Tutela della qualità dell'aria
7. Protezione di beni e risorse naturali
8. Aspetti strategico-funzionali

I criteri localizzativi hanno carattere:

- **ESCLUDENTE** - ha valore prescrittivo e preclude la possibilità di localizzazione di un impianto;
- **PENALIZZANTE** - ha valore di indirizzo e determina l'ubicazione di un impianto condizionata all'adozione di misure volte a risolvere le problematiche relative al sito (es. mitigazione, compensazione). In caso contrario si potrebbe determinare l'esclusione dell'area;
- **PREFERENZIALE** - ha valore di indirizzo e definisce condizioni di preferibilità di un sito ad accogliere un impianto.

Nella cartografia riportata nel PRGIR (Figura 3-2 - Tavola 1 - Aree non Idonee alla realizzazione di impianti di termovalorizzazione (tipologia B1) pag. 88 della Relazione Generale al PRGIR) sono rappresentate le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee (aree bianche) all'installazione di ciascuna tipologia impiantistica. Resta inteso che la perimetrazione delle aree, riportata a scala regionale, dovrà essere verificata a **scala di progetto** al fine di ovviare agli inevitabili errori di scala a cui la stessa è potenzialmente soggetta. Inoltre, in caso di incongruenza di perimetrazione, prevarrà l'indicazione riferita alla **perimetrazione realizzata alla scala di maggior dettaglio** (scala comunale).

Eventuali modifiche degli strumenti di pianificazione territoriale (es. modifica PAI, PTCP), da cui derivano le previsioni localizzative del PRGIR, costituiscono la sua automatica variazione senza necessità di adeguamento della cartografia. Le cartografie del PRGIR sono rese disponibili in formato digitale e le aree bianche individuate rappresentano le "aree potenzialmente idonee", **non formulando una scelta localizzativa diretta. La valutazione effettiva in caso di localizzazione di un impianto dovrà essere verificata a scala di progetto con un maggior dettaglio**, nel rispetto delle norme di tutela vigenti, compresa la valutazione della viabilità esistente, la possibile interazione con attività insalubri, gli impatti odorigeni, eventuali effetti cumulativi, la tutela di elementi di pregio di scala locale, ecc.

## **1. Riferimenti alla scala idonea, per ciascun criterio localizzativo, a supporto dei soggetti interessati alla presentazione di proposte di PPP**

Con il report che segue si intende fornire indicazioni, per ciascun criterio localizzativo, di dettaglio al fine di consentire ai soggetti interessati alla presentazione di proposte di PPP, di poter utilizzare dati cartografici alla scala idonea per la proposta progettuale.

### **a) Caratteri fisici del territorio**

#### **a.1) Altimetria (D.Lgs. n. 42/04 art.142, C.1, lettera d)**

Le aree a quota superiore a 1200 m s.l.m. sono sottoposte a vincolo paesaggistico: ciò, pertanto, determina un carattere del criterio localizzativo **escludente**.

La determinazione dell'altimetria è possibile riscontrarla mediante la consultazione della Carta Tecnica Regionale (CTR) consultabile e acquisibile mediante WebGIS CTRonWeb 3.0 REGIONE UMBRIA – SIAT Umbria GEOCTRonWeb 2.0 al seguente link:

[WebGIS CTRonWeb 3.0 \(regione.umbria.it\)](http://WebGIS CTRonWeb 3.0 (regione.umbria.it))

### **b) Usi del suolo**

#### **b.1 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23; L.R. 28/2001).**

Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1, R. D. n. 3267/23).

Le funzioni amministrative inerenti al vincolo idrogeologico, a seguito della Legge Regionale n. 28/2001 (“LR 28/2001”), sono state delegate dalla Regione Umbria alle Comunità Montane e, poi, con Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, trasferite all’Agenzia Forestale Regionale - AFOR ed ai Comuni non ricadenti in alcuna comunità montana. La LR 28/2001 ed il relativo regolamento attuativo Regolamento Regionale n. 7/2002 (“RR 7/2002”), hanno stabilito nuove norme relativamente al vincolo idrogeologico, definendo, in particolare, un nuovo assetto procedurale finalizzato alla semplificazione istruttoria.

Ai fini della localizzazione tale circostanze determina un carattere del criterio localizzativo **penalizzante**.

La determinazione dei perimetri delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico può essere riscontrata mediante WebGIS della Regione Umbria, sotto riportato.

### **Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23**

Ultimo aggiornamento: 28/08/2018

Tramite il servizio di consultazione WebGIS della documentazione storica di archivio su base I.G.M. a scala 1:25.000, che si compone degli originali della cartografia allegata ai Provvedimenti originali di determinazione del vincolo idrogeologico per ogni Comune della regione Umbria (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 – “RD 3267/23”), nell’ambito della documentazione del Piano Urbanistico Territoriale, ai sensi della L.R. 27/2000 e s.m.i., è possibile:

- consultare la cartografia ufficiale del Vincolo idrogeologico RD 3267/23 georiferita sulla base delle ortofoto digitali disponibili;
- scaricare i documenti ufficiali del Vincolo idrogeologico RD 3267/23 (mappa,legenda,relazione).

Link tramite il quale accedere al servizio:

[Vincolo idrogeologico R.D. 3267/23 - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](http://regione.umbria.it)

La consultazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ha uno scopo puramente informativo e i documenti originali sono depositati presso il Corpo Forestale dello Stato.

I dati pubblicati tramite il servizio WebGIS, derivati dagli originali, non sono probatori ai fini legali, hanno uno scopo puramente divulgativo e non assumono in nessun caso carattere di ufficialità, non sostituendo in nessun modo i documenti originali.

**b.2. Aree boscate (D.Lgs. n. 42/04 art.142, lett. g; L.R. 27/2000; L.R. 28/2001; L.R. 1/2015, art.85, D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34)**

Le aree boscate sono sia quelle definite dal D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii. (“TU BB.CC.”), art.142, lett. g), che quelle definite dall’art. 85 della L.R. 1/2015, recante “*Testo unico Governo del territorio e materie correlate*” (anche “TU GT”).

In riferimento al comma 2 dell’art. 85 della L.R. 1/2015, che recita:

“(…)

*2. I comuni perimetrano in termini fondiari, nel PRG, parte strutturale, le aree boscate in conformità alla definizione di cui al comma 1 ed alla disciplina del PPR ed individuano, nelle aree extraurbane, una fascia di transizione di profondità non inferiore a metri venti. (...)*”,

la perimetrazione delle aree boscate e delle relative fasce di transizione è riscontrabile mediante la consultazione del PRG parte strutturale, o del PRG, o del Programma di Fabbricazione del Comune di riferimento che ha determinato in termini fondiari, pertanto alla scala opportuna, la perimetrazione di dette aree.

Rispetto al criterio di localizzazione aree boscate si deve tenere in considerazione non solo l’area boscata in quanto tale, ma anche la relativa fascia di transizione come sopra evidenziato.

Ai fini della localizzazione tale circostanze determina un carattere del criterio localizzativo **escludente**.

**b.3. Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 TU BB.CC.)**

Si tratta degli ambiti destinati ad usi civici di cui al comma 1 lettera h dell’art. 142 del TU BB.CC.

Tali ambiti sono riscontrabili mediante la documentazione consultabile tramite il seguente *link*:

[Cartografia dei Domini Collettivi dell'Umbria - Regione Umbria](#)

Ai fini della localizzazione tale circostanze determina un carattere del criterio localizzativo **penalizzante**.

**b.4 Aree di particolare interesse agricolo (D.M. 18/11/95 e ss.mm.ii., D.M. A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92; L.R. 1/2015 L.R. 5/2007)**

La L.R. n.1/2015 all’art. 92 definisce le aree di particolare interesse agricolo quali quelle individuate dai PRG, parte strutturale.

In base all'art. 32, comma 10, nonché art. 92, comma 2 della stessa L.R. 1/2015, il PRG può prevedere variazioni della loro individuazione, purché non venga ridotta la superficie complessiva delle aree così individuate nel P.R.G., parte strutturale.

In tali aree è consentita la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative. In tal caso, sarà necessario accertare la strategicità dell'impianto in quel contesto soprattutto in mancanza, accertata, di possibili soluzioni alternative. Dovrà, quindi, essere prodotto uno studio agronomico specifico, in base al quale dovranno anche essere previste le necessarie opere di compensazione al fine di mitigare gli impatti determinati dalla sottrazione di territorio ad uso agricolo.

La perimetrazione delle aree di particolare interesse agricolo è riscontrabile mediante la consultazione del PRG parte strutturale, o degli atti di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale (PUT), o al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) del PRG o del Programma di Fabbricazione, del Comune di riferimento che ha determinato in termini fondiari, pertanto alla scala opportuna, la perimetrazione di dette aree.

Ai fini della localizzazione tale circostanza determina un carattere del criterio localizzativo **penalizzante**.

Si evidenzia a tale scopo che eventuali vincoli e/o forme di tutela più restrittive, rispetto al dettato normativo regionale, che incidono nelle aree di particolare interesse agricolo, determinati in seno all'approvazione dei PRG comunali nelle rispettive forme piano (PRG o PdF redatti ai sensi della L. 1150/42 e s.m.i., PRG redatti ai sensi della L.R. 31/95, PRG redatti ai sensi della L.R. 11/2005, PRG redatti ai sensi della L.R. 1/2015) possono determinare caratteri del criterio localizzativo **escludenti** nella misura in cui tali restrizioni indichino condizioni di **inedificabilità**.

#### ***b.5 Aree di pregio agricolo (Art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001)***

Si tratta delle aree DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT, aree interessate da agricoltura biologica o zone aventi specifico interesse agrituristico.

Il criterio ha valore prescrittivo **penalizzante**. La prescrizione è **escludente** solo nel caso in cui sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio (aree DOC, DOGC, DOP, IGP, IGT, aree interessate da agricoltura biologica o zone aventi specifico interesse agrituristico). Il proprietario dei terreni/lotti deve essere in grado di dimostrare di avere in atto una coltivazione di pregio certificata alla data di entrata in vigore del piano. Tale criterio escludente si applica anche per le aree contermini comprese entro una distanza di buffer di 150 m rispetto ai lotti sopra indicati. Questo non vieta che in prossimità dei lotti interessati dalle aree di cui sopra, vi si possano localizzare impianti.

E' consultabile la cartografia delle aree DOC e DOGC dell'Umbria la seguente *link*:

[ArcView Print Job \(regione.umbria.it\)](#)

Per i territori interessati dalle produzioni DOP e IGP al seguente *link* sono riscontrabili indicazioni geografiche:

[Prodotti DOP - IGP - Regione Umbria](#)

Il criterio assume valore **escludente** nel caso in cui sia comprovata la presenza, per i lotti interessati, di produzioni agricole di pregio come sopra definite. Tale criterio escludente si applica anche per le aree contermini comprese entro una distanza di *buffer* di 150 m rispetto a tali lotti. L'individuazione di dette aree si potrà effettuare su base fondiaria desunta dai rispettivi fascicoli aziendali.

**c) Protezione della popolazione dalle molestie**

L'insediamento di attività di trattamento rifiuti, ed in generale di qualsiasi attività produttiva, deve tenere conto della compatibilità dell'intervento con l'assetto urbano e con l'ambiente naturale.

Per quanto riguarda le molestie, in particolare, tipicamente connesse all'aspetto acustico ed odorigeno, il principio sopra delineato si declina con la scelta di siti che siano caratterizzati da infrastrutture di connessione, nonché di aree preferibilmente già classificate, individuate quali insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'articolo 96 del R.R. n. 2/2015.

Sono fatte salve le norme vigenti per la localizzazione delle industrie insalubri.

*Regolamento Regionale 2/2015*

*“Art. 96*

*Insedimenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione.*

*1. Gli insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, produttive, industriali, artigianali e per servizi e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti per servizi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto.*

*2. Gli interventi negli insediamenti di cui al comma 1, sono definiti e graduati dal PRG in relazione alle caratteristiche delle aree di interesse comunale o sovra - comunale ed alle funzioni delle attività insediate o da insediare. La disciplina del PRG può prevedere che l'urbanizzazione di eventuali nuovi insediamenti avviene al completamento degli ambiti nei quali le trasformazioni sono già avviate.”*

**Le destinazioni urbanistiche di cui all'art. 96 del R.R. 2/2015 corrispondono alla destinazione urbanistica di cui all'ex “zona D” del D.M. 1444/68.**

I criteri sono opportunamente proporzionati tenendo conto delle seguenti fattispecie:

- funzioni sensibili;
- insediamenti prevalentemente residenziali esistenti o di nuova previsione,
- Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo;
- nuclei e case sparse.

### ***c.1 Distanza da funzioni sensibili***

Per i nuovi impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione o di grave disagio, in funzione della tipologia e dell'impatto generati deve essere garantita una distanza minima tra le aree dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero, indipendentemente dalla presenza di eventuali opere di mitigazione previste in progetto, e le funzioni sensibili (strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo) prossime all'area stessa.

### **FUNZIONI SENSIBILI**

Le funzioni sensibili sono identificate come esistenti o di nuova previsione urbanistica e corrispondono agli *“Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo”* di cui all'art. 91 del R.R. 2/2015.

#### *Regolamento Regionale 2/2015*

##### *“Art. 91*

*Insediamenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo.*

*1. Gli insediamenti per attrezzature e servizi sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall'insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni.*

*2. Sono ricomprese le aree della rete ecologica regionale finalizzate al sistema di interconnessione di habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di tutela ambientale, finalizzate alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità, di cui agli articoli 81 e 82 del TU.*

*3. Le caratteristiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d'uso previste ed alle condizioni fisiche ed ambientali del territorio interessato.*

*4. L'approvazione di un'opera pubblica concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, non comporta la verifica delle quantità minime di cui alle presenti norme regolamentari o previste dalle normative vigenti alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale medesimo.”.*

#### **Articoli 81 e 82 del TU GT**

##### *“Art. 81*

*(Rete Ecologica regionale)*

*1. La Rete Ecologica regionale di cui alla carta n. 6 allegata alla legge regionale 27/2000 è un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.*

*2. Sono componenti della Rete Ecologica regionale:*



- a) le unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;
- b) i corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;
- c) i frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

Art. 82

*(Unità regionali di connessione ecologica, corridoi e frammenti)*

- 1. Il PRG, parte strutturale, individua le componenti della rete ecologica di cui all' articolo 81 stabilendone le specifiche dimensioni e le normative di salvaguardia e formula, altresì, le previsioni finalizzate alla protezione, alla ricostituzione e all'adeguamento delle componenti ecologiche prevedendo le modalità di attuazione degli interventi, sulla base delle misure di conservazione e gestione stabilite dalla Regione.*
- 2. Nei corridoi individuati dal PRG è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di opere relative ad infrastrutture ferroviarie e viarie, con le modalità previste all' articolo 26, comma 2 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I, purché per le suddette opere siano previsti interventi di riambientazione.*
- 3. Nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agrosilvocolturali. È comunque consentita la coltivazione delle aree boscate, in base alle vigenti normative. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.*
- 4. Nei frammenti di cui all' articolo 81, comma 2, lettera c) , il censimento delle aree di vegetazione legnosa da sottoporre a protezione totale o particolare e la loro definizione in termini fondiari, è effettuata dai comuni nel PRG, parte strutturale, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali. La Regione nei frammenti incentiva la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di cui al precedente periodo, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.”.*

**Le destinazioni urbanistiche di cui all’art. 91 del R.R. 2/2015 corrispondono alla destinazione urbanistica di cui all’ex “zona F” del D.M. 1444/68, fatto salvo per quanto attiene le destinazioni di cui all’art. 81 e 82 del TU GT che sono identificate sul territorio regionale dalla Rete Ecologica Regionale.**



La distanza minima misurata dalla recinzione dell'impianto dalla struttura o insediamento classificato quale **funzione sensibile**, come sopra definita, ammonta a ml 500 (nella tabella di cui al PRGIR non è indicata alcuna distanza per gli impianti B1).

Ai fini della localizzazione a distanza dalle funzioni sensibili, tale circostanza determina un carattere del criterio localizzativo **penalizzante**.

### ***c.2 Distanza da centri e nuclei abitati e previsioni di espansioni di aree A, B, C ed F***

Gli impianti devono essere posti a distanza di sicurezza dai centri abitati.

Gli impianti devono essere ubicati in posizione tale da rendere agevole il transito dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, evitando, ove possibile, l'attraversamento dei centri urbani. Gli impianti per il trattamento dei rifiuti, oltre a rispettare le norme vigenti in materia dell'ambiente, debbono in ogni caso possedere requisiti tali da limitare, ridurre e possibilmente evitare: inquinamento da rumore, esalazioni dannose o moleste, proliferazione di insetti e altri animali molesti.

Al fine di garantire la tutela della popolazione si determinano le distanze dai centri e i nuclei abitati (così come definiti dall'ISTAT), per gli impianti di discarica, di termovalorizzazione e di compostaggio.

#### ***c.2.1 Distanza da centri e nuclei abitati***

La distanza (m) misurata dalla recinzione dell'impianto alla perimetrazione del centro abitato (così come definiti dall'ISTAT) e desumibile su base fondiaria così come perimetrati e deliberati, ai sensi del codice della strada<sup>1</sup>, dal relativo Comune di interesse, misura ml 500.

Se l'impianto si colloca in area industriale, produttiva e/o destinata a servizi tecnologici, ovvero in prossimità di tali aree, tale distanza può essere ridotta anche tenuto conto della necessità di utilizzare cascami termici. Tramite studi di dettaglio basati sulle caratteristiche meteorologiche dei luoghi sarà possibile determinare accorgimenti progettuali (ad es. l'altezza del camino) al fine di minimizzare le potenziali interferenze indotte dalla presenza dell'impianto.

#### ***c.2.2 Distanza da previsioni di espansioni di aree A, B, C ed F***

La distanza (m) misurata dalla recinzione dell'impianto alla perimetrazione delle zone territoriali omogenee o dagli insediamenti e previsione degli stessi, operata dai PRG o PdF vigenti dei comuni interessati, misura ml 500.

Le zone territoriali omogenee di cui al DM 1444/68 assumono le seguenti corrispondenze nei casi di PRG o PdF redatti ai sensi della legislazione urbanistica regionale:

ZONA A/ ART. 92 "*Insedimenti esistenti che rivestono valore storico e culturale*"

ZONA B/ ART. 94 "*Insedimenti prevalentemente residenziali esistenti*"

ZONA C/ ART. 95 "*Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali*"

ZONA F/ ART. 91 "*Insedimenti per attrezzature e servizi pubblici, di uso pubblico o di interesse generale o collettivo*".

Le stesse previsioni si applicano anche ai borghi caratteristici ed al patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 89, comma 4, della L.R. 1/2015.

---

<sup>1</sup> "*Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada*", articolo 4 del decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada).

“Art. 89 comma 4 L.R. 1/2015

4. I comuni individuano negli strumenti urbanistici generali, anche con specifica variante agli stessi, con le modalità previste all'articolo 32, comma 4, lettera l), gli edifici sparsi nel territorio costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale oltre a quelli indicati all' articolo 96, comma 1, lettera h).”.

“Art. 96 comma 1 L.R. 1/2015

(Aree e insediamenti di valore storico culturale e paesaggistico)

1. Le aree e gli insediamenti di valore storico, culturale e paesaggistico, di cui alle carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegate alla l.r. 27/2000, da perimetrare nel PRG, parte strutturale, sono:

(...)

h) l'edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesaggistico;

(...).”.

Rispetto a quanto sopra evidenziato le “zone urbanistiche”, così definite con le rispettive corrispondenze nei casi di PRG redatti ai sensi delle Leggi regionali umbre, sono rinvenibili negli elaborati dei rispettivi PRG vigenti dei Comuni interessati dalla proposta.

Le distanze misurate dalla recinzione dell'impianto dalle zone sopra richiamate assumono un carattere **penalizzante**.

Sulla base degli esiti degli approfondimenti in fase di progettazione, ove dovessero mantenersi criticità pur a fronte di azioni mitigative, le distanze potranno assumere carattere escludente.

La fascia dei 500 m di tutela individuata può essere ridotta anche sulla scorta degli esiti della valutazione ambientale e di incidenza sanitaria, anche tenuto conto della necessità di utilizzare cascami termici.

Nella fase autorizzativa saranno affrontate le criticità e valutata l'adeguatezza delle misure proposte, eventualmente imponendo ulteriori condizioni sito specifiche.

### **c.3. Distanza da case sparse**

Analogamente a quanto previsto per i centri abitati, deve essere considerata anche una distanza da mantenere nei confronti di case sparse.

*La distanza prevista da case sparse con destinazione residenziale e relativa dimostrazione di residenza stabile di una o più persone, misurata con le medesime modalità previste per i centri abitati misura m 500.*

Si precisa che la distanza tra impianti e case sparse potrà essere inferiore a quella prevista per i centri abitati in presenza di adeguate ulteriori opere di compensazione, rispetto a quelle di mitigazione già da prevedere, finalizzate all'ulteriore contenimento degli eventuali disagi derivanti dalla presenza di impianti stessi, comunque da valutare caso per caso in fase di progetto.

Le distanze, inoltre, dovranno essere valutate per le abitazioni per le quali verificata l'effettiva residenza stabile di una o più persone.

Per tutte le tipologie di impianto la presenza di case sparse rappresenta evidentemente un fattore di attenzione; le misure mitigative saranno conseguentemente da prevedersi per tutte le realizzazioni impiantistiche a tutela della popolazione residente.

Per l'individuazione degli, o dell'edificio/i, si assume la cartografia catastale dei fogli interessati per i rispettivi Comuni di interesse per la proposta.

Le distanze misurate dalla recinzione dell'impianto al perimetro dell'edificio, come definito all'art. 9 del R.R. 2/2015, avente le caratteristiche di cui sopra, assumono un carattere **penalizzante**.

*Regolamento Regionale 2/2015*

*“Art. 9*

*Perimetro di un edificio - Pe.*

*1. Si definisce perimetro di un edificio il poligono definito dalla proiezione sul piano della struttura edificata fuori terra o entroterra, con la esclusione delle opere di cui all' articolo 7, comma 2 e di eventuali intercapedini aventi le caratteristiche di cui all' articolo 17, comma 3, lettera j).*

*(...)”.*

#### **d) Protezione delle risorse idriche**

##### ***d.1 Soggiacenza della falda (D.Lgs. 36/2003)***

Tale fattore si riferisce alla fluttuazione della falda dal piano di campagna e alla condizione di soggiacenza da verificare in caso di localizzazione, in particolare, di discariche in base a quanto disposto dal D.Lgs. 36/03, Articolo 7-*quinquies*. Per l'autorizzazione di sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi dovrà essere effettuata una valutazione del rischio con la procedura prevista dal medesimo D.Lgs. 36/03 che tenga conto della soggiacenza della falda.

Il predetto criterio localizzativo assume carattere **penalizzante** per la tipologia di impianti B1.

##### ***d.2 Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/06; DGR n.1312 del 14.11.2016; DGR n. 260 del 28.08.2018; R.R. 8 agosto 2019, n. 8)***

Ai sensi del R.R. 8 agosto 2019, n. 8 “*Norme attuative in materia di tutela delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*”, al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la Regione, individua le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione.

La Regione, al fine della protezione delle acque sotterranee non ancora utilizzate per l'uso umano, individua, inoltre, le aree di salvaguardia delle zone di protezione degli acquiferi di interesse regionale.

1. Nelle zone di rispetto (art 8 comma 1 lettera J, R.R. n. 8/2019) ristrette ed allargate non è consentita la gestione di rifiuti, intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2. Nelle zone di protezione (art 10 comma 1 lettera g, R.R. n. 8/2019) non è consentita l'apertura di nuove discariche per la gestione dei rifiuti.

3. Nelle zone di riserva (art 12 comma 1 lettera J e K, R.R. n. 8/2019) non è consentita la gestione di rifiuti intesa come realizzazione di impianti per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti. Inoltre, non è consentito l'insediamento di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici.

4. Nelle zone di riserva degli acquiferi di interesse regionale (art 18, comma 1, lettere h e I, R.R. n. 8/2019) è vietata l'apertura di nuove discariche e di centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici.

Pertanto, nelle zone di rispetto di cui al punto 1 e nelle zone di riserva di cui al punto 3 i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Il piano di tutela delle acque è consultabile al seguente *link*

[Piano di tutela delle acque - Regione Umbria](#)

[F - Tavola 6 - Aree di salvaguardia e zone di protezione \(arpa.umbria.it\)](#)

#### ***d.3 Tutela delle acque minerali (D.Lgs. 152/06; L.R. 22 dicembre 2008 , n. 22)***

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla tutela delle fonti di acque minerali e termali per le quali si dovrà tener conto della normativa di settore (L.R. 22/2008) che definisce le aree di tutela igienico sanitaria all'interno delle aree di concessione mineraria e le modalità.

Nelle aree di concessione di acque minerali e termali è esclusa la possibilità di localizzare gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

Pertanto, nelle zone di tutela delle acque minerali i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

La L.R. 22/2008 è consultabile al seguente *link*: [Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 | Regione Umbria - Assemblea Legislativa \(alumbria.it\)](#)

#### ***d.4 Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (TU BB.CC. art.142 lettera c.; L.R. 1/2015 art. 107; RD 25 luglio 1904, n. 523)***

In considerazione dei contenuti di cui al TU BB.CC. art.142 lettera c), nonché delle norme del T.U. sulle opere idrauliche, approvato con RD 25 luglio 1904, n. 523, relative alle acque soggette a pubblica amministrazione, ed in particolar modo quanto prescritto dagli artt. 96 (lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese) e 97 (lavori ed atti che possono essere eseguiti con autorizzazione e con condizioni imposte dall'Autorità Idraulica), si fissano le fasce di rispetto di 150 m per corsi d'acqua e di 300 m per le sponde dei laghi. Inoltre, ai sensi dell'art. 107 della L.R. 1/2015, si considera una fascia di tutela di 100 m da tutti i corsi d'acqua e i laghi riportati nella Carta n. 47 del PUT, ai sensi del citato art. 107 comma 2, nonché delle acque soggette a pubblica amministrazione.

Per la consultazione delle carte del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Regione Umbria è possibile procedere mediante il seguente *link*:

[Cartografia della L.R. 27/2000 \(PUT\) - Download - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Di seguito si riporta l'art. 107 della L.R. 1/2015.

“(…) Art. 107

*(Criteri per la tutela e l'uso del territorio regionale soggetto ad inquinamento e per il risanamento dei corpi idrici)*

*1. I comuni nel PRG, parte strutturale, recepiscono gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse regionale di cui alla carta n. 45 allegata alla l.r. 27/2000 , in cui sono ricompresi quelli a*

*vulnerabilità accertata nonché recepiscono gli ambiti delle aree di salvaguardia e zone di protezione dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano di cui alla tavola n. 6 del Piano regionale di Tutela delle acque (PTA), di cui alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 (Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 e alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15). La Giunta regionale provvede all'aggiornamento della cartografia medesima in base alle perimetrazioni approvate ai sensi del regolamento regionale per la tutela delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) della l.r. 25/2009, nonché delle misure di base contenute nel PTA e delle misure supplementari contenute nel Piano di Gestione di distretto idrografico (PGD), di cui all'articolo 117 del d.lgs. 152/2006.*

*2. Fermo restando quanto previsto nel PTA e nel PGD nelle aree con acquiferi a vulnerabilità estremamente elevata ed elevata, indicate nella carta n. 45 allegata alla l.r. 27/2000, nonché a distanza inferiore a metri lineari 100, calcolata con i criteri dell'articolo 108, comma 2, dai laghi, fiumi e torrenti compresi nella carta n. 47, allegata alla l.r. 27/2000, nonché a distanza inferiore a metri lineari 300 dal lago Trasimeno, non possono essere concesse nuove autorizzazioni allo smaltimento sul suolo di rifiuti di origine zootecnica, né scarichi sul suolo di insediamenti civili.*

*3. Nelle aree di cui al comma 2, è altresì vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico che prevedano interventi di escavazione del suolo tali da intercettare la falda sottostante.”.*

Ai sensi dell'art. 108 comma 3 della L.R. 1/2015, nell'ambito dei PRG, i comuni, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico - ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di 100 m per nuove previsioni urbanistiche.

“Art. 108

*(Fasce di rispetto dei corsi d'acqua e dei laghi e loro utilizzo)*

*1. All'esterno dei centri abitati, a distanza inferiore a metri lineari 100 dalle rive dei laghi e dalle sponde dei corsi d'acqua, indicati nelle carte n. 46 e n. 47 allegate alla l.r. 27/2000, è consentita l'attività agricola nel rispetto morfologico, idrogeologico, biochimico, strutturale e naturalistico del suolo.*

*2. Le distanze sono calcolate dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda mentre, per i laghi, dalla linea corrispondente alla quota del massimo invaso regolato.*

*3. I comuni nel PRG, parte strutturale, sulla base di specifiche indagini di valutazione del rischio idraulico e tenuto conto della tutela degli aspetti naturalistico-ambientali, nonché delle caratteristiche morfologiche delle aree interessate, possono ridurre la distanza minima di cui al comma 1 per nuovi insediamenti.*

*(...)”.*

Per la valutazione della riduzione di dette distanze è necessario consultare il PRG vigente del Comune interessato dalla proposta.

Pertanto, nelle fasce di rispetto di 300 m dai laghi i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**. Per le fasce di rispetto dei 100 m di cui all'art. 48 della L.R. 27/2000 i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**<sup>2</sup>. Per le fasce di rispetto di 150 m dai corsi d'acqua localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

#### **e) Tutela dalle calamità**

##### ***e.1 Aree a rischio idraulico e Aree a rischio idrogeologico (Piani Stralcio d'Assetto Idrogeologico: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)***

La Legge 183/89 ha definito le Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo ed ha istituito in Umbria tre Autorità di Bacino. Successivamente, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ("TUA"), è stata costituita l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale che ha ricompreso l'ADB Tevere e Marche l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale che ha ricompreso l'ADB Arno. Attualmente, quindi, il territorio regionale dell'Umbria è così ripartito:

- L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per il 97% del territorio;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale per il 3% del territorio.

La definizione dei criteri localizzativi per questa categoria di fattori, quindi, terrà conto della normativa e la programmazione attuata dalle due Autorità di Bacino (Adb) coinvolte.

##### ***e.1.1. Aree a rischio idraulico***

###### **AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE (ABDAC)**

La Pianificazione in tema di rischio idraulico attualmente vigente sul territorio umbro di competenza dell'Adb distrettuale dell'Appennino Centrale è costituita dal vigente Piano Assetto Idrogeologico.

Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale è stato adottato il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 6 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, costituito ai sensi dell'art.12, comma 3, della legge n. 183/1989 e integrato dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel Distretto Idrografico non già rappresentate nel medesimo Comitato.

Il Piano è stato sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto previsto dal TUA. Sulla base del parere della Commissione Tecnica VIA-VAS n. 1934 del 4 dicembre 2015 e del parere del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo prot. n. 1656 del 22 gennaio 2016, è stata predisposta la Dichiarazione di sintesi e l'iter della VAS si è concluso con l'emissione del decreto del Ministro dell'Ambiente, reso di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, n. DEC/MIN/49 del 2 marzo 2016, con il quale è stato espresso parere motivato positivo di compatibilità ambientale sul PGRAC. Il Piano è stato successivamente approvato il 3 marzo 2016, con deliberazione n. 9, dal Comitato istituzionale ed il 27 ottobre 2016 dal Presidente del

---

<sup>2</sup> Il PRG ai sensi dell'art. 108 comma 3 della L.R. 1/2015 può ridurre tale distanza; inoltre, si rimanda a quanto disposto dalla pianificazione territoriale provinciale in merito.



Consiglio dei Ministri con DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017 recante “*approvazione del piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Centrale*”.

La Pianificazione in tema di rischio idraulico attualmente vigente sul territorio umbro di competenza della ex Adb della Regione Marche è costituita dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo Regionale (aggiornamento 2016).

L'ambito di applicazione del PAI è relativo ai bacini idrografici regionali elencati e cartografati nell'Allegato B della L.R. 13/99. In tali bacini ricadono anche territori della Regione Umbria.

Per la consultazione della documentazione prevista da UBAC, l'ente pubblico responsabile della programmazione e della pianificazione territoriale per la gestione del rischio idrogeologico, la gestione e la tutela delle risorse idriche, la difesa delle coste, l'uso sostenibile del suolo dell'Italia centrale, si veda:

[Autorità del bacino distrettuale dell'Appennino Centrale \(aubac.it\)](http://aubac.it)

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (ABDAS)  
Nel bacino del fiume Arno e negli ex bacini regionali toscani il PAI vigente si applica per la parte relativa alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica mentre la parte relativa alla pericolosità idraulica del PAI è abolita e sostituita integralmente dal Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). La Conferenza Istituzionale Permanente (CIP), con delibera n. 26 del 20 dicembre 2021, ha adottato il primo aggiornamento del PGRA (2021-2027); nel bacino del fiume Arno, continua ad essere vigente il Piano stralcio Rischio Idraulico (approvato con DPCM 5.11.1999).

Dalla verifica dei contenuti di tali piani è possibile dedurre che, in termini di rischio idraulico, vi sono specifiche prescrizioni e indirizzi sia sulla rete principale che su quella secondaria. Tali indirizzi normativi, in relazione alla possibilità o meno di localizzare un impianto di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, possono essere applicati come segue.

Si specifica che i riferimenti alle norme tecniche e alle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale, del Piano di Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale nel territorio umbro di competenza dell'ex Autorità di Bacino della regione Marche e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Settentrionale, sono costantemente aggiornati con le modifiche delle aree di pericolosità a rischio idraulico.

Per la consultazione della documentazione prevista dal Piano di Assetto Idrogeologico si veda:

[PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO – AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE](#)

Pertanto, per quanto attiene il Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale nelle Fasce fluviali A e B del reticolo principale e secondario del Tevere i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**<sup>3</sup>. Per le Aree R3 e R4 del reticolo principale e secondario del Tevere i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**<sup>4</sup>. Per la Fascia inondabile – TR 200 anni – Marche, i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per la Fascia C del reticolo principale e secondario del Tevere i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

---

<sup>3</sup> Il criterio è escludente fatto salvo quanto previsto dall'art. 46 delle NTA del PAI. Il criterio è superato nel caso di interventi di messa in sicurezza, relativo collaudo e deperimetrazione.

<sup>4</sup> V. nota (3).



Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto al rischio idrogeologico che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

Per quanto attiene al Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle Aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata – P3 e P2 i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per le Aree a pericolosità idraulica bassa P.1 e aree di ristagno i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto alla pericolosità idraulica che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

### ***e.1.2. Aree a rischio idrogeologico***

La Pianificazione in tema di rischio idrogeologico attualmente vigente sul territorio umbro di competenza dell'ABDAC è costituita dal:

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino del Tevere, approvato con DPCM del 10 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007; con DGR n. 447 del 28 aprile 2008 la regione Umbria fornisce le disposizioni regionali per l'attuazione del Piano stralcio;
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini di rilievo regionale, approvato con Del. di Consiglio Regionale Marche n. 116 del 21/01/2004.

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE (ABDAS)  
Nel bacino del fiume Arno e negli ex bacini regionali toscani per la parte relativa alla pericolosità da frana e da dissesti di natura geomorfologica si applica il PAI vigente entrato in vigore con la pubblicazione del D.P.C.M. 6 maggio 2005 "Approvazione del Piano di Bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico".

Dalla verifica dei contenuti di tali piani è possibile dedurre che, in termini di rischio idrogeologico, vi siano specifiche prescrizioni e indirizzi. Tali indirizzi normativi, in relazione alla possibilità o meno di localizzare un impianto di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti, possono essere applicati come segue.

Pertanto, per quanto attiene il Bacino Distrettuale dell'Appennino centrale nelle Aree a rischio R3 e R4 – PAI Tevere, i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**<sup>5</sup>.

Per le Aree di versante a pericolosità elevata e molto elevata AVDP3 e AVDP4, e aree di versante a rischio valanga AVVR4 – PAI Marche, i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per le Aree a rischio R2 e R1 – PAI Tevere i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.  
Per le Aree di versante a pericolosità media e moderata AVDP2 e AVDP1 – PAI Marche, i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto al rischio idrogeologico che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

---

<sup>5</sup> Il criterio escludente fatto salvo quanto previsto dall'art. 47 delle NTA del PAI.

Per quanto attiene il Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale nelle Aree a pericolosità elevata e molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana – P.F.3. e P.F.4. i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per le Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana P.F.2. e P.F.1. i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto alla pericolosità idraulica che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

### ***e.1.3 Disposizioni specifiche per la tutela dei Laghi Trasimeno e Piediluco (Piani Stralcio - PAI 2022)***

Per quanto concerne il Lago Trasimeno si fa riferimento al Piano stralcio per il bacino del lago Trasimeno, approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2002, definisce gli obiettivi strategici dello sviluppo e della tutela del territorio e persegue il fine del ripristino, della tutela e della valorizzazione ambientale dell'ecosistema lacustre. Inoltre, la DGR 918/2004 definisce le modalità di intervento consentite negli ambiti definiti dal Piano stesso.

Il territorio del bacino del lago Trasimeno è articolato in ambiti territoriali soggetti alle disposizioni generali ed agli indirizzi per gli usi stabiliti per ciascuno di essi.

Sono individuati i seguenti ambiti e zone:

- **AMBITO A - LO SPECCHIO LACUSTRE**
- **AMBITO B – L'AMBITO CIRCUMLACUALE E LE ISOLE** che comprende le seguenti zone:
  - B1 ZONE AGRICOLE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
  - B2 ZONE AD USI MISTI E FRAMMENTATI
  - B3 ZONE DI RISERVA NATURALE
- **AMBITO C - L'AMBITO BASSO COLLINARE** che comprende le seguenti zone:
  - C1 LA ZONA DELLA PIANURA IRRIGUA
  - C2 LA ZONA DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO
- **AMBITO D – L'AMBITO COLLINARE**
- **AMBITO E – L'AMBITO ALTO COLLINARE**
- **AMBITO F – L'AMBITO DEGLI INSEDIAMENTI**

In base a quanto riportato nella Normativa tecnica di riferimento (artt. 18-23), negli ambiti suddetti la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti:

- **esclusa** negli ambiti A, B (B1, B2 e B3), C2, D ed E;
- **penalizzata** negli ambiti C1 e D.

Per la consultazione del Ps2 - piano stralcio del lago Trasimeno si veda:

[PS2 - Piano Stralcio del Lago Trasimeno | Autorità di Bacino del fiume Tevere \(abtevere.it\)](http://ps2.pianostralcio.lago Trasimeno | Autorità di Bacino del fiume Tevere (abtevere.it))

Pertanto, per gli ambiti A, B (B1, B2 e B3), C2, D ed E i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per ambiti C1 e D i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto alla pericolosità idraulica che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

Per quanto concerne il Lago Piediluco si fa riferimento al Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco, approvato con D.P.C.M. del 27 aprile 2006. Nel Piano si fa riferimento a diversi ambiti nel quale è suddiviso il territorio di competenza. Si tratta dei seguenti ambiti (Tavole 8, 8a e 8b del piano):

- AMBITO A - LO SPECCHIO LACUSTRE o La fascia circumlacuale (zone A1 ed A2)
- AMBITO B - DEL BACINO NATURALE
- AMBITO C - CRITICITÀ DAL COMPARTO CIVILE INDUSTRIALE:  
o Zone C1a, C1b, C2a, C2b
- AMBITO D - CRITICITÀ DAL COMPARTO AGRO-ZOOTECNICO

In base a quanto riportato nella Normativa tecnica di riferimento (artt. 15-18), negli ambiti suddetti la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti:

- esclusa negli ambiti A e B (art. 16 comma 5);
- penalizzata negli ambiti C e D.

Per la consultazione del Piano stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco - (PS3), si veda:

[PS3 - Lago di Piediluco | Autorità di Bacino del fiume Tevere \(abtevere.it\)](#)

Pertanto, per gli ambiti A, B i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

Per gli ambiti C e D i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto alla pericolosità idraulica che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

#### ***e.1.4 Sismicità dell'area***

Si indica il grado di sismicità dell'area ai sensi dell'OPCM 3274 del 20 marzo 2003.

La normativa nazionale in tema di smaltimento dei rifiuti suggerisce, in caso di previsione di impianto, la verifica dell'esistenza del vincolo sismico di prima categoria.

Per la Regione Umbria rimane vigente quanto disposto dalla Delibera Giunta Regionale del 18 settembre 2012 n. 1111 (pubblicata nel SO n. 3 del BUR n. 47 del 3/10/2012), con cui è stato riclassificato l'intero territorio della Regione Umbria. Pertanto, dal 2 novembre 2012, la Classificazione sismica della Regione Umbria è la seguente.

#### **Zona Sismica 1**

Campello sul Clitunno, Cascia, Cerreto di Spoleto, Foligno, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino;

### Zona Sismica 2

Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegara, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina, Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Montecastrilli, Narni, Otricoli, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni;

### Zona Sismica 3

Città della Pieve, Alleronia, Alviano, Attigliano, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano.

Quanto sopra è visionabile in: [Classificazione sismica - Regione Umbria](#)

Pertanto, per il vincolo sismico di I categoria i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per il contrasto alla pericolosità sismica che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

### **f) Tutela della qualità dell'aria**

I territori dei Comuni di Narni e Terni, costituenti la Zona IT1008 (Conca Ternana), sono individuati nel vigente Piano di tutela della qualità dell'aria come “**Aree di superamento**” dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline di monitoraggio concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e del Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene. Queste aree identificano anche gli ambiti territoriali dove indirizzare prioritariamente le iniziative di risanamento.

All'interno dell'area sopra indicata, il Piano individua quale area non idonea per il nuovo inceneritore con recupero di calore (impianto B1) la porzione al di sotto dei 300 m s.l.m. dell'Area di superamento della Conca ternana, così come già individuata in seno all'accordo quadro Stato Regione di cui alla DGR 1018 del 19/09/2018, siglato in data 14 dicembre 2018.

Per la consultazione della mappa relative all'Area Critica della Conca Ternana si veda quanto pubblicato nella DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 14 novembre 2023, n. 360.

Atto di programmazione - Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti - PRGIR. Inoltre per la consultazione di dati di dettaglio si veda il Piano regionale della qualità dell'aria consultabile e scaricabile in: [Piano regionale della qualità dell'aria - Regione Umbria](#)

Pertanto, all'interno dell'Area indicata come “**Aree di superamento con priorità di intervento**” i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

### **g) Protezione delle risorse naturali**

**g.1. Aree naturali protette (TU BB.CC. art.142, c. 1, lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L.R. 1/2015, art.87 – carte 12 e 13)**

Questa categoria comprende:

- aree naturali,
- parchi regionali e nazionali,
- le aree S.T.I.N.A. (Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico Ambientale) individuate con L.R. n. 4 del 13 gennaio 2000.

La L.R. 1/2015, all'art 87, norma le Aree Naturali Protette, cartografate nelle Tavole n. 12 e 13 del PUT. Lo stesso articolo 87 del TU GT, al comma 3 stabilisce che le aree naturali protette e le relative aree contigue, quali territori di protezione esterna, sono sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f) del TU BB.CC..

Per la consultazione delle carte del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Regione Umbria è possibile procedere mediante il seguente *link*:

[Cartografia della L.R. 27/2000 \(PUT\) - Download - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Per la consultazione dei dati riferiti ai parchi regionali e nazionali si veda: [Parchi in Umbria - Regione Umbria](#)

Per una analisi di dettaglio del sistema complessivo delle Aree naturali protette dell'Umbria si veda: [Aree naturali protette - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Pertanto, all'interno delle Aree naturali protette e nelle rispettive aree contigue i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

***g.2 Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001; L.R. 1/2015, art. 84 – carta 8)***

Si tratta dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione speciale (ZPS).

Al fine di garantire la più ampia tutela dei Siti della Rete Natura 2000, i nuovi impianti appartenenti ai gruppi degli impianti a tecnologia più complessa (gruppi B, C, D e E) che si collochino in una fascia di 2 km dal perimetro di un sito Natura 2000, sono sottoposti al disposto del D.P.R. 357/97, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali. Tale verifica dovrà tener conto delle potenziali interferenze indirette che potranno generarsi e conseguentemente delle potenziali incidenze tra l'attività dell'impianto e le componenti biotiche peculiari del relativo sito Natura 2000. L'applicazione della Valutazione di Incidenza in tale fascia fornisce ulteriore garanzia alla tutela dell'area protetta.

Al seguente *link*, [Piani di gestione - Regione Umbria](#), oltre alla consultazione dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, è scaricabile la documentazione relativa alla perimetrazione di detti siti.

Pertanto, all'interno dei Siti Natura 2000, i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente e penalizzante** in una fascia di km 2 dal perimetro dei Siti Natura 2000 sempre a condizione di verifica scaturita da apposita Valutazione di incidenza, il cui esito potrebbe portare anche ad un carattere **escludente**.

A tale scopo, si ribadisce quanto già stabilito dal PRGIR, ovvero:

Piani, progetti, interventi o attività che interessino uno o più siti della rete Natura 2000, dovranno essere sottoposti a specifica Valutazione di Incidenza Ambientale disciplinata dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n. 124

del 30 maggio 2003), al fine di ottenere il parere motivato, obbligatorio e vincolante, da parte dell'Amministrazione competente che potrà indicare prescrizioni alle quali il promotore dovrà attenersi, così come previsto dalle Linee Guida Nazionali per la VInCA -Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 di cui alla G.U. n. 303 del 28/12/2019 recepite dalla Regione Umbria con D.G.R. n. 360 del 21-04-2021. All'interno della procedura il Servizio regionale competente si esprimerà anche in riferimento alla Rete Ecologica Regionale dell'Umbria (RERU) ai sensi della L.R. n. 1/2015.

Si specifica che a scala di progetto in fase autorizzativa potranno essere opportunamente considerati anche i livelli medi di biopotenzialità territoriale - ove previsti - per le unità paesaggistica interessate.

***g.3 Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04; L.R. 1/2015, art. 96 – carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegata alla L.R. 27/2000)***

Si tratta di insediamenti (centri storici) e aree con presenza di beni storici, culturali, paesaggistici, artistici, archeologici, abbazie benedettine, ecc.

Per una individuazione di dettaglio dei beni sopra richiamati si dovrà procedere mediante consultazione dei piani urbanistici comunali e dei decreti di vincolo apposti su singoli beni culturali individuabili su base catastale. In ogni caso si forniscono elementi di indagine mediante i seguenti *link*.

Per la consultazione delle carte del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Regione Umbria è possibile procedere mediante il seguente *link*:

[Cartografia della L.R. 27/2000 \(PUT\) - Download - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Per un primo elenco di beni culturali, centri e nuclei storici e altre forme di tutela si veda: [Gli elaborati del piano - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Pertanto, all'interno e in interferenza con i beni di cui sopra i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

***g. 4 Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera m)***

Si tratta dei beni e delle aree di interesse archeologico ex art. 142 TU BB.CC..

Per l'individuazione dei beni di cui sopra si veda: [Le Tutele di Varia Natura - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

Ai fini di detta individuazione di dettaglio rimane il piano urbanistico comunale la fonte dati che consente di individuare la perimetrazione su base catastale.

Pertanto, all'interno dei beni di cui sopra i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

***g.5 Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art. 136, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico***

Tali aree sono classificate ai sensi del TU BB.CC. come Beni culturali e beni paesaggistici (artt. 134 e 136).

Sono soggetti a tali disposizioni:

- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.



Per la localizzazione su base fondiaria di detti beni si può consultare: [Beni Paesaggistici \(regione.umbria.it\)](http://Beni_Paesaggistici.regione.umbria.it) e [Umbriageo \(regione.umbria.it\)](http://Umbriageo.regione.umbria.it). Su tali sezioni è scaricabile la cartografia di dettaglio e i relativi provvedimenti di tutela.

Pertanto, all'interno dei beni di cui sopra i criteri localizzativi assumono un carattere **escludente**.

***g.6 Rete Ecologica Regionale della Regione Umbria (RERU); L.R. n. 13 del 26 giugno 2009; L.R. n. del 21 gennaio 2015 (art. 81, carta 6)***

L'art. 81 del TU GT definisce la Rete Ecologica regionale di cui alla carta n. 6 allegata alla L.R. 27/2000 ("RERU") quale un sistema interconnesso di habitat, di elementi paesaggistici e di unità territoriali di tutela ambientale finalizzato alla salvaguardia ed al mantenimento della biodiversità.

Per la consultazione delle carte del Piano Urbanistico Territoriale (PUT) della Regione Umbria è possibile procedere mediante il seguente *link*:

[Cartografia della L.R. 27/2000 \(PUT\) - Download - UMBRIAGEO \(regione.umbria.it\)](#)

La RERU è altresì scaricabile al seguente *link*: [Rete Ecologica Regione Umbria \(RERU\) - Dataset - Open Data Umbria](#)

Essa è costituita da (comma 2):

- a) le unità regionali di connessione ecologica, quali aree di habitat delle specie ombrello di estensione superiore alla soglia critica, reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica;
- b) i corridoi, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica ma reciprocamente connesse e relativa fascia di permeabilità ecologica in forma lineare o areale collegate con le unità regionali di connessione ecologica;
- c) i frammenti, quali aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali di connessione ecologica, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello.

Il successivo art. 82 del TU GT stabilisce che, nei corridoi individuati dal PRG, è consentita la realizzazione di opere infrastrutturali non costituenti barriera, nonché di opere relative ad infrastrutture ferroviarie e viarie, con le modalità previste all'art. 26, comma 2 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I<sup>6</sup>, purché per le suddette opere siano previsti interventi di riambientazione. Inoltre, nei corridoi è vietato alterare in maniera permanente la vegetazione legnosa spontanea preesistente a seguito di interventi agrosilvocolturali. In ogni caso in tali corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.

Con riferimento alla Tavola della RERU, gli areali interessati sono quelli di connettività tra unità regionali, corridoi e frammenti.

Pertanto, nelle unità regionali, nei corridoi, nelle pietre di guado frammenti - aree di connettività i criteri localizzativi assumono un carattere **penalizzante**.

---

<sup>6</sup> Sezione VI, Rete viaria, Art. 26 - Requisiti e standard di qualità della rete viaria, comma 2 R.R. 2/2015 "(...) La progettazione di nuove strade deve tenere conto della presenza di isole ambientali e verificare che non contrasti con quelle in programma da parte della Regione, ivi compresi i corridoi faunistici e vegetazionali; nei casi in cui la viabilità esistente ne abbia interrotto la continuità, devono essere previsti interventi di ripristino."



Per la valutazione di questa ultima fattispecie si rimanda la valutazione stessa alla tipologia di opere necessarie per la funzionalità ecologica del sito che non dovranno altresì incidere negativamente sull'impatto paesaggistico e ambientale del sito.

#### **h) Aspetti strategico funzionali**

Quale criterio generale, è preferenziale il riuso di strutture da recuperare, laddove possibile, ovvero l'installazione di nuovi impianti in aree oggetto di riuso, in quanto già servite da servizi o urbanizzazioni, il tutto al fine di contenere il consumo di suolo.

Parimenti, nella riqualificazione paesaggistica degli impianti funzionanti ed esistenti si dovrà prevedere la riqualificazione delle sistemazioni esterne e le mitigazioni paesaggistiche necessarie.

Inoltre, in caso di sostituzione di cicli di lavorazione più efficienti e gestione dei rifiuti che comportino l'adozione di migliori tecnologie disponibili, si dovrà puntare a contenere le dimensioni degli impianti e, nel caso in cui i volumi edificati non fossero più necessari, prevedere ripristini ambientali.

#### ***h. 1 Dotazione di infrastrutture***

In fase di localizzazione, l'accessibilità del sito è un parametro importante da considerare così come la presenza di una buona infrastrutturazione tecnologica (acquedotto, fognatura etc.).

A scala di maggior dettaglio, è necessario identificare l'accessibilità del sito, le infrastrutture esistenti, loro dimensioni e capacità, le possibilità di percorsi alternativi per i mezzi che conferiscono i rifiuti. In sede di localizzazione di dettaglio devono essere effettuati studi sulla viabilità locale e verificate le possibilità di accesso adottando le misure più opportune per minimizzare possibili interferenze e limitare i disagi.

Per una analisi di contesto di dettaglio si può accedere mediante la consultazione della Carta Tecnica Regionale (CTR) consultabile e acquisibile mediante WebGIS CTRonWeb 3.0 REGIONE UMBRIA – SIAT Umbria GEOCTRonWeb 2.0 al seguente *link*:

[WebGIS CTRonWeb 3.0 \(regione.umbria.it\)](http://webgis.umbria.it)

Per una consultazione delle basi su ortofoto e ecografico catastale si veda: [WebGis UmbriaGeo \(regione.umbria.it\)](http://webgis.umbria.it)

Il carattere preferenziale sarà valutato in relazione alla tipologia di infrastrutture esistenti che ne determinano il grado di accessibilità e il grado di erogazione di servizi e forniture. In particolare si privilegia la presenza di infrastrutture viarie. La valutazione terrà conto della classificazione delle strade esistenti assumendo le definizioni di cui all'art. 2 del Codice della strada. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A - Autostrade;
- B - Strade extraurbane principali;
- C - Strade extraurbane secondarie;
- D - Strade urbane di scorrimento;
- E - Strade urbane di quartiere;
- E-bis - Strade urbane ciclabili;
- F - Strade locali;
- F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Sarà maggiormente preferenziale una localizzazione agevolmente accessibile attraverso strade delle prime tre categorie e che non richieda interventi sostanziali di modifica ed integrazione delle infrastrutture esistenti.

Pertanto, una localizzazione che soddisfi i requisiti di cui sopra assume un carattere **preferenziale**.

### ***h.2 Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti***

Per motivi di economicità di gestione e di riduzione del carico inquinante globale sono da preferire le localizzazioni degli impianti in siti centrali rispetto al bacino di produzione dei rifiuti, sia che si tratti di rifiuti urbani che di rifiuti provenienti da attività produttive. Di norma viene considerato come sito ottimale quello che minimizza la somma dei prodotti dei quantitativi trasportati per la distanza da percorrere, ciò in cui il valore della sommatoria dei chilometri per tonnellate di rifiuti prodotti è minimo. In fase di localizzazione si identificano tipologie di rifiuti e siti baricentrici rispetto al bacino di produzione.

A titolo esemplificativo si fornisce il seguente *link* per la valutazione della produzione di rifiuti urbani 2022, articolata per ciascun Comune: <https://apps.arpa.umbria.it/webgis/Rifiuti/index.asp>

Pertanto, una localizzazione che soddisfi i requisiti di cui sopra assume un carattere **preferenziale**.

### ***h.3 Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)***

Le localizzazioni su aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o ad esse limitrofe rappresentano un'opportunità. Le aree, infatti, dovrebbero essere già dotate delle infrastrutture necessarie. La realizzazione degli interventi potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi e per potenziare i controlli ambientali.

Nella scelta di siti posti in aree già adibite allo smaltimento dei rifiuti o in aree limitrofe, l'ipotesi localizzativa ne deve dimostrare l'effettivo vantaggio economico e funzionale e in termini di minore impatto ambientale e paesaggistico.

La valutazione terrà conto della vicinanza di impianti dedicati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Pertanto, una localizzazione che soddisfi i requisiti di cui sopra assume un carattere **preferenziale**.

### ***h.4 Aree produttive e servizi tecnologici***

Rientrano in questa categoria le aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione territoriale, e le aree in cui già si svolgono attività di smaltimento rifiuti. Inoltre, l'individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale di un'area destinata a servizi tecnologici implica che siano già riconosciuti determinati requisiti di carattere territoriale cui devono ottemperare anche le tipologie di strutture in oggetto.

Per la definizione del carattere di preferenzialità da assegnare a tale categoria si rimanda a quanto disposto dalla D.G.R. n. 502 del 23 aprile 2003.

La valutazione dovrà tenere in considerazione, nell'ambito delle Aree produttive e servizi tecnologici, quelle rientranti nella categoria di aree artigianali e industriali e si dovrà fare riferimento alla destinazione urbanistica del PRG vigente del o dei rispettivi Comuni che dovrà coincidere con le *ex* Zona D o Insediamenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'art. 96 del R.R. 2/2015, con evidenza della destinazione funzionale dell'insediamento stesso di tipo **artigianale o industriale**. Non si prenderanno in considerazione destinazioni funzionali aventi carattere di servizi turistici di tipo alberghiero, esercizi ricettivi extralberghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Saranno escluse, altresì, destinazioni di particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente

rilevante; attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale e le relative fasce di rispetto. Parimenti, per l'applicazione del presente criterio non si valuteranno preferenziali localizzazioni che, seppur classificate come *ex* Zone D o Insedimenti produttivi e per servizi esistenti e di nuova previsione di cui all'art. 96 del R.R. 2/2015 con le caratteristiche di cui sopra, presentino al loro interno destinazioni d'uso residenziali, anche se inserite all'interno del relativo impianto artigianale e/o industriale.

Pertanto, una localizzazione che soddisfi i requisiti di cui sopra assume un carattere **preferenziale**.

#### ***h.5 Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, Dlgs 152/06)***

Aree degradate da bonificare, se rispondenti agli altri criteri di piano e se di dimensioni adeguate, possono rappresentare un'opportunità per la localizzazione degli impianti.

Per le proposte localizzative aventi tali caratteristiche si farà riferimento alle definizioni di sito e di siti da bonificare di cui all'art. 239 Titolo V - Bonifica di siti contaminati del TUA e alla destinazione urbanistica vigente e alla sua destinazione funzionale normata nell'ambito della medesima pianificazione urbanistica comunale.

La valutazione di preferenzialità è strettamente commisurata alla dimostrazione del vantaggio ambientale direttamente scaturito dalle operazioni di bonifica e riqualificazione delle aree e dei siti di cui sopra.

La localizzazione nelle aree industriali dismesse e degradate da bonificare dovrà rispondere parimenti a quanto sopra evidenziato anche alle finalità di cui all'art. 97 del R.R. 2/2015 che si riporta di seguito in via integrale.

*“Art. 97*

*Insedimenti produttivi e per servizi dismessi.*

*1. Gli insediamenti produttivi e per servizi dismessi sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o prevalentemente utilizzate a scopi produttivi industriali, artigianali e per servizi che presentano condizioni di abbandono e degrado edilizio, igienico-sanitario, ambientale e sociale, da sottoporre a recupero e riqualificazione.*

*2. Gli interventi negli insediamenti di cui al comma 1, sono finalizzati ad eliminare tali condizioni di abbandono e degrado, nonché ad insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle presenti, con l'obiettivo di favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, incrementare l'efficienza d'uso dell'insediamento e ridurre il possibile consumo di nuovo suolo.”.*

Pertanto, una localizzazione che soddisfi i requisiti di cui sopra assume un carattere **preferenziale**.

## **2. Definizione di griglie valutative utili alla scelta localizzativa più aderente ai predetti criteri e alle prescrizioni del PRGIR.**

### **2.1 Graduazione dei criteri localizzativi aventi carattere penalizzante**

Con riferimento ai criteri di localizzazione aventi carattere “penalizzante”, di seguito si riporta in ordine decrescente la rilevanza dei criteri stessi ai fini della valutazione della proposta di localizzazione:

1. PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI;
2. PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE;
3. TUTELA DALLA CALAMITÀ;
4. PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE;
5. USI DEL SUOLO

Tra i criteri localizzativi, che hanno carattere penalizzante, per la proposta, si propone una graduazione degli stessi in base ai principi generali del PRGIR.

A tale scopo si rappresenta come le finalità del PRGIR sono volte alla protezione dell’ambiente e del paesaggio, sia per le sue componenti ecologico-ambientali che per le sue componenti estetico-funzionali. Entrambe le finalità concorrono alla tutela della vita e della salute delle persone nel prefigurare scenari di trasformazione del territorio, legati agli effetti localizzativi degli impianti della tipologia B1, che possano incidere negativamente sulle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio stesso e/o direttamente sulla salute e sulla vita delle persone.

In tal senso i criteri localizzativi definiti dal PRGIR sono raggruppabili, date le loro finalità, in famiglie di indicatori che si rappresentano come segue:

- indicatori di protezione ambientale
- indicatori di protezione paesaggistica
- indicatori a tutela della vita
- indicatori a tutela della salute
- indicatori per la riqualificazione e rigenerazione

Ogni indicatore viene utilizzato dal PRGIR in una certa percentuale sul totale degli stessi a prescindere dal fatto se tale indicatore produce un carattere escludente, penalizzante o preferenziale, dal piano stesso.

Si utilizza il peso percentuale di cui sopra per rappresentare in forma qualitativa il grado di attenzione espresso dal piano nei confronti delle tematiche poste alla base dei criteri localizzativi. In relazione a tale considerazione, si è rappresentata la graduazione dei criteri localizzativi aventi carattere penalizzante.

In considerazione di quanto sopra si evidenzia il prevalere di finalità volte alla protezione ambientale, in particolare delle risorse naturali, con una percentuale di uso di indicatori volti a tale finalità pari al 54%.

Si deduce inoltre che il piano riserva altrettanta attenzione alla tutela del paesaggio, riservando il 11% degli indicatori volti appunto alla tutela delle risorse paesaggistiche del territorio.

Gli indicatori che rilevano attenzioni sulla tutela della vita e della salute delle persone rispetto ai possibili effetti causati da calamità naturali in relazione alla localizzazione degli impianti e ai possibili effetti causati dagli stessi in relazione alle probabili molestie per le persone, come la molestia causata da rumore, da esalazioni dannose o moleste, dalla proliferazione di insetti e altri animali molesti, rappresentano rispettivamente una percentuale del 21% per la tutela della vita e del 7% per la tutela della salute, che nel loro insieme costituiscono il 28% del totale volendo leggere il loro peso congiuntamente tra tutela della vita e della salute.

Infine, si evidenzia che il piano riserva una percentuale di uso di indicatori volti agli effetti positivi che la localizzazione di tali impianti possano apportare in termini di riqualificazione e rigenerazione di contesti abbandonati e/o degradati e in generale agli aspetti funzionali e logistici che possono contribuire al miglior rendimento e funzionamento degli impianti medesimi rispetto alla presenza di infrastrutture e di altri impianti esistenti rispetto ai quali poter integrare le nuove dotazioni impiantistiche previste dal piano. Tali indicatori rappresentano sul totale il 7%

In relazione a quanto rappresentato, si è formulata la graduazione in ordine decrescente dei criteri localizzativi che assumono carattere penalizzante a partire dai principi del PRGIR appena descritti che riassumendo pongono maggiore attenzione alla tutela ambientale, che si assume come primo elemento di valutazione con carattere penalizzante per quei criteri di localizzazione che incidono sulla “protezione delle risorse naturali”. Nella graduazione proposta si pone in seconda posizione la “protezione delle risorse idriche” in quanto tale protezione è volta sempre alla protezione ambientale che nel suo insieme rappresenta la prima finalità del piano. In terza posizione si pone “la tutela dalle calamità”, che concorre alla tutela della vita e della salute delle persone, così come la “protezione della popolazione dalle molestie” che si pone nella quarta posizione della graduazione, incidendo su un possibile malessere psico-fisico delle comunità interessate.

Infine, si pone come ultima posizione nell’ipotesi di graduazione qualitativa dei criteri penalizzanti, i fattori e gli elementi legati all’uso del suolo che riguardano essenzialmente fattori estetico-funzionali, quali le aree agricole di pregio, così determinate da un insieme di fattori legati all’uso del suolo ed ai suoi effetti estetici sul paesaggio, o fattori come gli usi civici, anch’essi considerati nel loro ruolo che investono sulla qualità paesaggistica dei contesti e gli aspetti legati alla tutela idrogeologica che a determinate condizioni definiscono le modalità con cui realizzare interventi di trasformazione sul territorio in modo sicuro, quindi a tutela della vita delle persone, ma anche definendo opere di trasformazione del territorio che ne determinano gli aspetti estetico-funzionali.

L’articolazione e il relativo peso percentuale degli indicatori sopra richiamati sono evidenziati nel Prospetto riepilogativo riportato in calce.

## **2.2 Graduatoria dei criteri localizzativi aventi carattere preferenziale**

Con riferimento ai criteri di localizzazione aventi carattere “preferenziale”, di seguito si riporta in ordine decrescente la rilevanza dei criteri stessi ai fini della valutazione della proposta di localizzazione:

1. Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, TUA);

2. Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti;
3. Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti);
4. Dotazione di infrastrutture;
5. Aree produttive e servizi tecnologici.

Tra i criteri localizzativi, che hanno carattere preferenziale, per la proposta, si propone una graduazione degli stessi in base ai principi generali del PRGIR.

A questo scopo si evidenzia che il PRGIR privilegia, sempre in ordine alla tutela dei valori ambientali e paesaggistici del territorio e in riferimento alla protezione della vita e della salute della persona, criteri localizzativi volti al minor impatto sull'ambiente e sulla salute degli individui, infatti privilegia eventuali localizzazioni di impianti su aree degradate e da bonificare o su aree già impiegate per scopi analoghi e già infrastrutturate o aventi già tale destinazione funzionale e urbanistica così da incidere con il minor carico urbanistico e ambientale possibile nell'insediare il nuovo impianto.

Da questa rappresentazione dei principi su cui si fonda il PRGIR si è determinato un peso relativo di ciascuno dei criteri richiamati sempre in relazione agli indicatori già menzionati al paragrafo precedente che si richiamano:

- indicatori di protezione ambientale
- indicatori di protezione paesaggistica
- indicatori a tutela della vita
- indicatori a tutela della salute
- indicatori per la riqualificazione e rigenerazione

I criteri localizzativi che assumono un carattere preferenziale sono riconducibili a due tipi di indicatori di cui sopra che sono:

- indicatori di protezione ambientale
- indicatori per la riqualificazione e rigenerazione.

Vista la prevalenza percentuale che assumono gli indicatori di protezione ambientale (v. Prospetto riepilogativo) si affida maggiore preferenzialità ai criteri che hanno una ricaduta diretta sulla protezione ambientale a partire da quelle localizzazioni che possono determinare come primo effetto diretto quello della bonifica di siti contaminati e di aree degradate. In seconda istanza si pone il criterio della vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti avendo tale localizzazione un effetto sulla riduzione del carico inquinante globale. I tre criteri localizzativi aventi carattere di preferenzialità che si pongono nella gradazione proposta rispettivamente alla terza, quarta e quinta posizione determinano effetti rigenerativi e funzionali rispetto al contesto in cui si collocano in quanto:

- una localizzazione posta in ambiti dove già sono esistenti impianti di smaltimento e trattamento rifiuti ovvero in aree già interessate dalla presenza di impianti, potrebbe consentire economie di scala e rappresentare l'occasione per adeguare tecnologicamente la struttura esistente riducendone gli impatti negativi a vantaggio di migliori impatti sul territorio e sull'ambiente;

- una localizzazione su ambiti del territorio già infrastrutturato richiede minori interventi di urbanizzazione del territorio stesso generando meno impatti su ulteriore consumo di suolo e minore impatto sul carico urbanistico locale, ponendo effetti positivi dal punto di vista della riqualificazione dei siti interessati;
- una localizzazione su ambiti produttivi, artigianali e industriali esistenti, incide con minore impatto sul bilancio urbanistico e ambientale del territorio interessato in quanto il sito è già “impegnato” e valutato dal punto di vista urbanistico e ambientale in quanto trattasi di ambito già pianificato. Inoltre, come nei casi recedenti una localizzazione di questo tipo non inciderebbe su ulteriore consumo di suolo.



## **ALLEGATO 3.a**

**ALL'AVVISO PUBBLICO  
PER LA SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE  
A INIZIATIVA PRIVATA  
ex art. 193, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.**

Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti – PRGIR approvato con Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria 14 novembre 2023, n. 360

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO ENERGETICO, PREVISTO DAL PIANO REGIONALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI DELLA REGIONE UMBRIA MEDIANTE PROPOSTE A INIZIATIVA PRIVATA, AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II.

## **TAVOLA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI**

Legenda	
elemento Escludente	ES
elemento Penalizzante	PE
elemento Preferenziale	PR

CRITERI LOCALIZZATIVI	EFFETTO DELL'ELEMENTO LOCALIZZATIVO	INDICATORI DI PROTEZIONE AMBIENTALE 54%	INDICATORI DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA 11%	INDICATORI A TUTELA DELLA VITA 21%	INDICATORI A TUTELA DELLA SALUTE 7%	INDICATORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 7%
<b>CARATTERI FISICI DEL TERRITORIO</b>						
Altimetria (D.Lgs. n. 42/04 art.142, C.1, lettera d)	ES		X			
<b>USI DEL SUOLO</b>						
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (R.D.L. n. 3267/23; L.R. 28/2001)	PE			X		
Aree boscate (D.Lgs. n. 42/04 art.142 lettera g; L.R. 27/2000; L.R. 28/2001; L.R. 1/2015, art.85, D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34)	ES		X			
Usi civici (lettera h comma 1 art. 142 D.Lgs. 42/2004)	PE		X			
Aree di particolare interesse agricolo (D.M. 18/11/95 e ss.mm.ii., D.M.A. F. 23/10/92, Reg. CEE 2081/92; L.R. 1/2015 L.R. 5/2007)	PE		X			
Aree di pregio agricolo (Art. 21 del D.Lgs. n. 228/2001)	PE		X			
<b>PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE DALLE MOLESTIE</b>						
Distanza da funzioni sensibili	PE				X	
Distanza da centri e nuclei abitati e previsioni di espansioni di aree A, B, C ed F	PE				X	
Distanza da case sparse	PE				X	
<b>PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE</b>						
Soggiacenza della falda (D.Lgs. 36/2003)	PE	X				
Distanza da opere di captazione di acque ad uso potabile (D.Lgs. 152/06; DGR n.1312 del 14.11.2016; DGR n. 260 del 28.08.2018; Regolamento Regionale 8 agosto 2019, n. 8)	ES	X				
Tutela delle acque minerali (D.Lgs. 152/06; L.R. 22 dicembre 2008, n. 22)	ES	X				
Distanza da corsi d'acqua e da altri corpi idrici (D.Lgs. n. 42/04 art.142 lettera c.; L.R. 1/2015 art. 107; RD 25 luglio 1904, n. 523)	ES	X				
<b>TUTELA DALLA CALAMITA'</b>						
<b>Aree a rischio idraulico e Aree a rischio idrogeologico (Piani Stralcio d'Assetto Idrogeologico: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale)</b>						
<b>Aree a rischio idraulico</b>						
<b>AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE (ABDAC)</b>						
Fasce fluviali A e B reticolo principale e secondario -Tevere	ES	X		X		
Aree R3 e R4 - reticolo principale e secondario - Tevere	ES	X				
Fascia inondabile - TR 200 anni - Marche	ES	X				
Fascia C reticolo principale e secondario - Tevere	PE	X				
<b>Aree a rischio idraulico BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE</b>						
Aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata -P.3 e P.2	ES	X				
Aree a pericolosità idraulica bassa P.1 e aree di ristagno	PE	X				
<b>Aree a rischio idrogeologico AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL' APPENNINO CENTRALE (ABDAC)</b>						
Aree a rischio R3 e R4 - PAI Tevere	ES			X		
Aree di versante a pericolosità elevata e molto elevata AVDP3 e AVDP4, e aree di versante a rischio valanga AVVR4 - PAI Marche	ES			X		
Aree a rischio R2 e R1 - PAI Tevere	PE			X		
Aree di versante a pericolosità media e moderata AVDP2 e AVDP1 - PAI Marche	PE			X		

Tavola dei criteri localizzativi 1/2

CRITERI LOCALIZZATIVI	EFFETTO DELL'ELEMENTO LOCALIZZATIVO	INDICATORI DI PROTEZIONE AMBIENTALE - 54%	INDICATORI DI PROTEZIONE PAESAGGISTICA - 11%	INDICATORI A TUTELA DELLA VITA - 21%	INDICATORI A TUTELA DELLA SALUTE - 7%	INDICATORI PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE - 7%
<b>Aree a rischio idrogeologico BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE</b>						
Aree a pericolosità elevata e molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana. P.F.3 e P.F.4	ES			X		
Aree a pericolosità media e moderata da processi geomorfologici di versante e da frana. P.F.2 e P.F.1	PE			X		
<b>Disposizioni specifiche per la tutela dei Laghi Trasimeno e Piediluco (Piani Stralcio - PAI 2022)</b>						
<b>Lago Trasimeno</b>						
amb. A, B, C2, D, E	ES	X				
ambiti C1	PE	X				
<b>Lago di Piediluco</b>						
ambiti A e B	ES	X				
ambiti C e D	PE	X				
Sismicità dell'area	PE			X		
<b>QUALITA' DELL'ARIA</b>						
I territori dei Comuni di Narni e Terni, costituenti la Zona IT1008 (Conca Ternana), sono individuati nel vigente Piano di tutela della qualità dell'aria come "Aree di superamento" dove sia gli scenari tendenziali che le misurazioni delle centraline di monitoraggio concorrono a indicare il permanere di situazioni con elevato rischio di superamento dei limiti di ammissibilità delle concentrazioni PM10 e del Valore Obiettivo per il Benzo(a)pirene	ES	X				
<b>PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI</b>						
Aree naturali protette (D.Lgs. n. 42/04 art.142, c. 1, lettera f, L. 394/91, L. 157/92; L.R. 1/2015, art.87 - carte 12 e 13)	ES	X				
Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica (Direttiva Habitat 92/43/CEE, Direttiva uccelli 79/409/CEE, D.G.R. n. 4345/2001; L.R. 1/2015, art. 84 - carta 8)	ES	X				
Beni storici, artistici, archeologici e paleontologici (L. 1089/39, D. Lgs. n. 42/04; L.R. 1/2015, art. 96 - carte 23, 24, 25, 26 e 27 allegata alla L.R. 27/2000)	ES	X				
Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/04 art. 142 comma 1 lettera m)	ES	X				
Complessi di immobili, bellezze panoramiche e punti di vista o belvedere di cui all'art. 136, lett. c) e d) del D. Lgs. n. 42/2004 dichiarati di notevole interesse pubblico	ES	X				
Rete Ecologica Regionale della Regione Umbria (RERU); L.R. n. 13 del 26 giugno 2009; L.R.1 n. del 21 gennaio 2015 (art. 81, carta 6)	PE	X				
<b>ASPETTI STRATEGICO FUNZIONALI</b>						
Dotazione di infrastrutture	PR					X
Vicinanza alle aree di maggiore produzione dei rifiuti	PR	X				
Impianti di smaltimento e trattamento rifiuti già esistenti (aree già interessate dalla presenza di impianti)	PR					X
Aree produttive e servizi tecnologici	PR					X
Aree industriali dismesse e degradate da bonificare (D.M. 16/5/89, Dlgs 152/06)	PR	X				

Tavola dei criteri localizzativi 2/2